

MODIFICA


**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE DOCENTE DEL CENTRO DI ISTRUZIONE
E FORMAZIONE DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH
DI CUI ALLA LEGGE 2 AGOSTO 2005, N. 14**

12 SET. 2012

Il giorno, in San Michele all'Adige (TN)

tra


la FONDAZIONE EDMUND MACH, in persona del suo Presidente e legale rappresentante prof. Francesco Salamini




e

la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

FLC- CGIL rappresentata da Gloria Bertoldi



CISL - Scuola rappresentata da Antonietta Pellegrino



UIL - FPL rappresentata da Silvia Bertola



RSA CGIL-UIL rappresentate da Andrea Segnana



e Flora Leonardelli



visto l'Accordo di modifica dell'accordo provinciale di data 28 settembre 2010 sull'utilizzo delle ore di recupero derivanti dalla definizione delle unità di lezione di 50 minuti, sottoscritto in data 16 agosto 2011,

si conviene la seguente modifica del «Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale docente del Centro di istruzione e formazione della fondazione Edmund Mach di cui alla legge 2 agosto 2005, n. 14» sottoscritto in data 8 giugno 2009.

L'art. 19 del sopra citato Contratto collettivo è sostituito dal testo seguente:

“

Art. 19

Orario delle attività funzionali all'insegnamento e recupero della riduzione dell'unità oraria a 50 minuti

1. Le attività funzionali all'insegnamento sono costituite da ogni impegno inerente alla funzione docente deliberato dal collegio docenti. Esse comprendono tutte le attività, di carattere individuale e collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, formazione e aggiornamento, valutazione e documentazione, preparazione dei lavori degli organi collegiali, partecipazione alle riunioni e attuazione delle deliberazioni adottate dai predetti organi.

2. Le attività funzionali all'insegnamento di carattere individuale comprendono, in via esemplificativa:

- a) la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- b) la correzione degli elaborati;
- c) i rapporti individuali con le famiglie.

Le attività di cui al presente comma non sono soggette a limitazioni temporali, poiché sono comunque comprese nel profilo della funzione docente.

3. Le attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale, da svolgersi fino a 73 ore annuali, comprendono:

- a) la partecipazione alle riunioni del collegio docenti, dei consigli di classe, di interclasse e di sezione;
- b) le udienze generali;
- c) la partecipazione agli organi collegiali elettivi in qualità di docente.

4. Le attività di programmazione, progettazione, ricerca, formazione e aggiornamento, valutazione e documentazione, preparazione dei lavori degli organi collegiali, da svolgersi in misura pari a 70 66 ore annuali – incluse le ore di recupero derivanti dalla riduzione della durata dell'ora di lezione a 50 minuti - comprendono, in via esemplificativa:

- a) la programmazione collegiale;
- b) la formazione in servizio e l'aggiornamento nonché la partecipazione alle iniziative di formazione obbligatoria;
- c) lo svolgimento delle iniziative parascolastiche;
- d) tutte le ulteriori attività connesse con il funzionamento del Centro di istruzione e formazione.

4bis. In conformità a quanto previsto dal Contratto collettivo provinciale del 16 agosto 2011, i docenti con unità oraria pari a 50 minuti sono tenuti a svolgere 34 ore annuali calendarizzate di attività con gli studenti sia per supplenze brevi che per attività didattiche finalizzate al successo formativo.

5. Nel contingente orario di cui ai commi 3 e 4 non sono comprese le ore necessarie per lo svolgimento degli scrutini, degli esami e gli adempimenti connessi.

6. Le ore dedicate alle attività funzionali all'insegnamento che superano il contingente di cui ai commi 3 e 4 saranno retribuite in misura pari al 50% delle ore eccedenti.”